

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 2022, n. 14

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), in materia di sistema bibliotecario

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"4 bis. Il sistema bibliotecario trentino aderisce al sistema bibliotecario nazionale (SBN)."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di musei etnografici

1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis
Musei etnografici

1. La Provincia riconosce, quali entità finalizzate alla salvaguardia delle tradizioni locali, i musei etnografici promossi dagli enti locali, da associazioni o da singoli cittadini, volti a conservare e valorizzare elementi materiali e immateriali della cultura locale, delle tradizioni popolari e del folklore, dei dialetti, dei saperi e delle gestioni agrosilvopastorali e del territorio, con particolare riferimento alle forme di partecipazione collettiva nella gestione dei beni comuni, dei patrimoni popolari rituali, etnocoreutici e musicali.

2. Per le finalità indicate nel comma 1 la Provincia promuove la rete dei musei etnografici favorendone l'integrazione con la rete museale provinciale e gli ecomusei. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per il riconoscimento dei musei etnografici. La Provincia promuove e mantiene aggiornato il censimento dei musei etnografici.

3. La Provincia può fornire supporti tecnici, scientifici e attività di formazione agli enti locali, alle associazioni o ai privati cittadini per il riconoscimento dei musei etnografici, nonché per la loro

promozione.

4. La Provincia può concorrere al finanziamento di specifici progetti di musei etnografici con le modalità previste dall'articolo 12 nonché con accordi di programma con gli enti locali che hanno istituito ecomusei o aderiscono alla rete degli ecomusei."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, dopo le parole: "nominato dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e l'esperienza necessari per la direzione del museo, sentito il consiglio di amministrazione".

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, stimate nell'importo di euro 50.000 per l'anno 2022 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con l'integrazione della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzioni di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 novembre 2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti